



COMUNE DI CALASETTA

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 11/2019		Del 27-05-2019
Oggetto		
Imposta Unica Comunale (I.U.C.): Conferma aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU e conferma disapplicazione TASI per l'anno 2019.		
L'anno duemiladiciannove addì 27 del mese di Maggio alle ore 11:00 , Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, in adunanza ordinaria di prima convocazione, convocata dal SINDACO		
Risultano all'appello:		
ANTONIO VIGO	SINDACO	Presente
ALESSANDRO MURRU	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARILISA GRANARA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
REMIGIO SCOPELLITI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CRISTIANO MERCENARO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
GIOVANNI BATTISTA BARABINO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROBERTO LUSCI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SALVATORE ALTADONNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SERGIO PORSEO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SANDRO DESSI'	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARIA IMMACOLATA ARGIOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
GIOVANNI BATTISTA CIPOLLINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
TONI PORSEO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
TOTALE Presenti: 8		Assenti: 5
Assume la Presidenza il Presidente VIGO ANTONIO .		
Partecipa in qualità di Segretario Comunale SECCI CARLA MARIA .		
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.		

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.): Conferma aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU e conferma disapplicazione TASI per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

(art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *"... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*;

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante *"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"*, e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visti sia il D. Lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il Regolamento per l'applicazione della **IUC**, relativamente all'imposta municipale propria, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione n. 10 del 05.07.2016;

Ricordato che ai sensi del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo Comune, per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4 %
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	50%
Aliquota ordinaria	0,76 %
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	Stato
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,76 %

Richiamata la Delibera C.C. n. 14 del 24/5/2018 con la quale sono state **confermate per l'anno 2018**, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Ritenuto pertanto di **confermare, per l'anno 2019**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4 %
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	50%
Aliquota ordinaria	0,76 %
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	Stato
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,76 %

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 15 maggio 2017 con la quale, per l'anno di imposta 2017, questo Comune ha stabilito la non applicazione della **TASI** (azzeramento aliquota);

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 24 maggio 2018 di conferma di disapplicazione del tributo sui servizi indivisibili **TASI** per l'anno 2018;

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2018 ammonta a €. 0,00;

Ritenuto quindi di confermare la disapplicazione delle aliquote ai fini del pagamento della TASI anche **per l'anno 2019**:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,00
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,00

Abitazioni tenute a disposizione	0,00
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Beni-merce	0,00

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...";
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...".

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Considerato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*";

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*";

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020, così come aggiornato con Nota di aggiornamento al DUP, approvata in Consiglio Comunale;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 02/05/2019 immediatamente eseguibile, con la quale si delibera il non essendo intendimento dell'Amministrazione di modificare in alcun modo il quadro impositivo vigente e confermando, pertanto, per l'anno 2019, tutte le aliquote d'imposta, le tariffe di imposizione tributaria e le aliquote di tassazione, le detrazioni e deduzioni vigenti nell'esercizio 2018;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

Procedutosi a votazione si ha il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 8:

Voti favorevoli: n. 8

Procedutosi ad una seconda votazione per l'immediata esecutività dell'atto si ha il seguente risultato :

Voti favorevoli: n. 8 ad unanimità

Vista la proposta n. 13 del 17.05.2019

DELIBERA

1. di **confermare** per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4 %
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	50%
Aliquota ordinaria	0,76 %
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	Stato
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,76 %

3. di **stimare** in € 725.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

4. di confermare la disapplicazione delle aliquote della TASI **per l'anno 2019**:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,00
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,00
Abitazioni tenute a disposizione	0,00
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Beni-merce	0,00

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre dello stesso anno. (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) - *In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*";

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 23/05/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO SIMEONE MARIA

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 23/05/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO SIMEONE MARIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to VIGO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SECCI CARLA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data
quindici giorni consecutivi.

la pubblicazione all'Albo Pretorio, per

Calasetta,

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA ARMENI LORETA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.)
il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Calasetta, 27/05/2019

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA ARMENI LORETA

Deliberazione del Consiglio n. 11 del 27/05/2019

**Imposta Unica Comunale (I.U.C.): Conferma aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU e conferma
disapplicazione TASI per l'anno 2019.**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Calasetta, li

Deliberazione del Consiglio n. 11 del 27/05/2019

Imposta Unica Comunale (I.U.C.): Conferma aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU e conferma disapplicazione TASI per l'anno 2019.

COMUNE DI CALASETTA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4

17 maggio 2019

OGGETTO: parere sulla proposta per il Consiglio di conferma aliquote e detrazioni IMU – disapplicazione TASI - per l'anno 2019.

L'anno duemiladicianove, il giorno 15 del mese di maggio, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17 maggio 2019 inerente entrate tributarie IMU e TASI per l'anno 2019;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato l'articolo 1 commi 639-704 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale istituisce la nuova imposta unica comunale, che si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi) – per la TARI l'organo di revisione ha espresso il proprio parere con atto separato in riferimento alla proposta di deliberazione n. 14 del 17 maggio 2019.

Esaminata la proposta di approvazione delle aliquote IMU (tab. n.1) e TASI (tab.n.4) con la quale si prevede:

- di confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni come da prospetto allegato alla deliberazione per il Consiglio;
- di confermare la disapplicazione delle aliquote TASI per l'annualità 2019.
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue: si esprime un giudizio di conformità del regolamento alle norme previste dalla legislatura vigente.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;




ESPRIME

parere sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Rag. Pietro Scru

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pietro Scru', written over the printed name. The signature is stylized and somewhat cursive.